

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 30 marzo 2000, n. 15 /16

Criteria e modalità per la ripartizione della Quota del Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla droga ammontante a L.16.286.339.000. D.P.C.M. 1 giugno 1999 - Cap. 12133108 del Bilancio Regionale.

(pubblicata in BURAS 08.06.2000, n. 18)

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che ai sensi della Legge n. 45 del 18 febbraio 1999, con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1999, è stata trasferita alla Regione Sardegna la somma di L.16.286.339.000 quale quota parte del Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga, per gli anni finanziari 1997, 1998, 1999.

Con tali fondi la Regione provvederà al finanziamento dei progetti di durata triennale, finalizzati alla prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, presentati dagli organismi pubblici e privati individuati dall'art. 1 comma 2 della suddetta legge 18 febbraio 1999 n. 45 e di seguito elencati:

- a) Province, Comuni e loro consorzi, Comunità Montane e Aziende sanitarie locali;
- b) gli Enti, di cui agli art. 115 e 116 del DPR 309/ 90, iscritti all'albo degli Enti Ausiliari secondo le norme vigenti, le organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui alla L.R. 39/93, le cooperative iscritte all'albo di cui alle LL.RR. n. 4/88 e/o n. 16/97 e le Associazioni e Fondazioni iscritte al registro della L.R. n. 4/88.

Ai sensi della citata legge n. 45/99, la Regione deve predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi.

La ripartizione dei finanziamenti avverrà entro 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dei progetti.

Al fine quindi di dare attuazione alle citate disposizioni nonché all'atto di indirizzo e coordinamento emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, si sottopone all'attenzione della Giunta per l'approvazione l'allegato «A» alla presente deliberazione, quale atto contenente i criteri, gli obiettivi, i requisiti e le modalità per l'approvazione dei progetti da finanziare.

Alla definizione di tale atto, ha, provveduto la Commissione Tecnica Regionale, istituita dal DAIS n. 876 del 22.7.1999.

Detta Commissione provvederà all'esame dei progetti sotto il profilo della validità e congruità, nonché alla verifica dell'efficacia degli interventi anche ricorrendo a collaborazioni con agenzie esterne all'Amministrazione.

CONSTATATO che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità della proposta in esame;

TENUTE PRESENTI le disposizioni di cui agli artt. 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone alla Giunta Regionale:

1. di approvare l'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante criteri, obiettivi, requisiti e modalità per il finanziamento dei progetti ammissibili con l'utilizzo delle quote del Fondo Nazionale per la lotta alla droga di cui all'art. 127 del DPR 309/90, assegnate alla Regione Sardegna per gli anni 1997, 1998, 1999, per un importo di L.16.286.339.000;
2. di destinare l'importo complessivo secondo la seguente ripartizione:
 - a) una quota non inferiore al 7% per il finanziamento di progetti e attività organizzate direttamente dalla Regione;
 - b) una quota non inferiore al 25% per il finanziamento dei progetti presentati dagli Enti ausiliari dalle Cooperative Sociali e dalle Associazioni;
 - c) la rimanente quota al finanziamento dei progetti presentati dagli Enti Locali e dalle Aziende Sanitarie;
3. di autorizzare la stipula di apposita convenzione con Agenzie di comprovata esperienza pluriennale nel campo della valutazione di progetti sulle tossicodipendenze, che abbiano già intrapreso rapporti convenzionali con altre Regioni o con le Aziende Sanitarie. I costi della stipula di tali convenzioni graveranno sulle quote di cui al punto 2, comma a).

Ai componenti della Commissione Tecnica Regionale esterni alla Regione, è corrisposta l'indennità di missione e il rimborso spese, secondo quanto previsto dalla L.R. 22.6.1987, n. 27.

LA GIUNTA

UDITO quanto proposto dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

VISTO il concerto espresso con nota prot. 1131 del 28.3.2000 dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,

DELIBERA

in conformità alla proposta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale: f.to Leo

Il Presidente: f.to Floris



ALLEGATO «A» ALLA DELIBERAZIONE N. 15/16 DEL 30.03.2000

Criteria e modalità per la ripartizione della quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga trasferita alle regioni ai sensi del D.P.C.M. 1 giugno 1999.

Articolo 1.

Criteria per il riparto del fondo

La quota del fondo assegnata e trasferita alla Regione è ripartita tra i soggetti aventi diritto di cui al successivo art. 2 con le modalità indicate nei successivi articoli, per la realizzazione di progetti di durata triennale di intervento, attinenti il settore delle tossicodipendenze e dell'alcoldipendenza correlata, secondo le seguenti modalità:

- 1) una quota non inferiore al 7% dell'assegnazione destinata alle attività organizzate dalla Regione per la predisposizione e gestione di progetti relativi alla:
 - formazione integrata rivolta agli operatori dei servizi pubblici per le tossicodipendenze e degli Enti Ausiliari;
 - attivazione di interventi finalizzati all'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione dei servizi per le tossicodipendenze e degli Enti Ausiliari;
 - realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione degli interventi realizzati;
 - attivazione e realizzazione di progetti inerenti studi epidemiologici mirati ad evitare l'ingresso o favorire l'uscita dal circuito della tossicodipendenza.

I suddetti progetti possono essere gestiti direttamente dalla Regione o affidati ad Organismi esterni esperti in materia.

- 2) una quota non inferiore al 25% agli Enti Ausiliari, alle Cooperative Sociali e alle Associazioni;
- 3) La rimanente quota agli Enti Pubblici e alle Aziende Sanitarie Locali.

Articolo 2.

Destinatari dei finanziamenti

Possono beneficiare dei contributi, i progetti non altrimenti finanziati con fondi pubblici, presentati da:

- 1) Province, Comuni e loro consorzi, Comunità Montane e Aziende Sanitarie per:
 - a) progetti integrati sul territorio, volti al miglioramento della salute e della qualità della vita e finalizzati:
 - alla prevenzione primaria riferiti alla famiglia, alla scuola etc. in ambito territoriale coincidente almeno col distretto sanitario e comunque, per le zone interne, con un bacino d'utenza di almeno cinque Comuni,
 - alla prevenzione secondaria e terziaria, compresi i progetti volti alla riduzione del danno, e al recupero della tossicodipendenza e alcoldipendenza correlata;
 - al reinserimento lavorativo, inteso quale sostegno e incentivo al reingresso nel mercato del lavoro, di tossicodipendenti che hanno concluso o stanno per concludere il programma terapeutico, in accordo con i Ser.T. e le Comunità di recupero. I soggetti richiedenti devono predisporre progetti personalizzati, con idonea certificazione da allegare quale parte integrante del progetto, nel rispetto della privacy e riservatezza.
 - b) progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, finalizzati alla riduzione del danno con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia e alle unità di strada. I progetti ed i servizi finalizzati alla riduzione del danno devono escludere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle 1 e II di cui all'art. 14 del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con DPR n. 309/90, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle Aziende Sanitarie secondo la vigente normativa;
 - c) programmi di contrasto alla diffusione delle "nuove droghe".
- 2) Enti ausiliari, autorizzati al funzionamento o accreditati provvisoriamente secondo le norme vigenti, per progetti finalizzati ad attività di recupero e reinserimento sociale,
- 3) Cooperative sociali e loro consorzi, iscritti al Registro di cui alle L.R. n. 4/88 e/o 16/97 e Associazioni iscritte al registro della L.R. n. 4/88, per progetti di prevenzione, recupero, riduzione del danno e programmi di contrasto alla diffusione delle nuove droghe, nonché reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, limitatamente a quelli concordati con il Ser.T. competente territorialmente, come previsto dalla lettera a) del precedente articolo I.

In presenza di Intese e programmi concordati, la presentazione del progetto deve essere curata dall'Ente capofila, secondo gli accordi formali intercorsi tra i soggetti partecipanti.

L'adesione al progetto da parte di qualsiasi Ente deve essere formalmente documentata.

Articolo 3.

Requisiti dei progetti

I progetti presentati per il finanziamento, di durata triennale, sono valutati con riferimento ai seguenti elementi che i soggetti proponenti devono includere nella esposizione delle specifiche progettuali:



- a) contesto di riferimento:
- 1) area territoriale interessata;
 - 2) studio ed analisi del contesto sociale del territorio interessato;
 - 3) cause e/o fattori peculiari del disagio che s'intende affrontare con il progetto;
- b) dati generali di progetto:
- 1) numero e tipologia dei destinatari finali;
 - 2) durata, fasi, obiettivi intermedi a breve termine;
 - 3) ricadute sul territorio;
 - 4) obiettivi ed esiti attesi in relazione alle cause e/o fattori peculiari del disagio su cui si vuole intervenire;
 - 5) integrazione degli obiettivi del progetto con le politiche del territorio;
 - 6) collegamenti (di integrazione, coordinamento o prosecuzione) con altri progetti e iniziative (comunitarie, nazionali, regionali, locali);
 - 7) soggetti pubblici e/o privati coinvolti nella realizzazione del progetto e modalità di partecipazione, con individuazione delle rispettive attribuzioni operative;
- c) congruità dei costi di realizzazione:
- 1) documentazione sulla congruità dei costi delle singole componenti del progetto;
 - 2) rapporto fra risorse da impiegare e costi da sostenere;
- d) metodologie per favorire il raggiungimento degli obiettivi e la diffusione dei risultati e sistema di valutazione del progetto (indicatori di processo, indicatori di risultato, strumenti e sistemi di rilevazione per ciascun indicatore);
- e) modalità di realizzazione del progetto:
- 1) gestione operativa a cura del soggetto che ha presentato il progetto, ovvero le motivazioni alla base di una diversa gestione;
 - 2) livello professionale degli operatori da impiegare nel progetto e programmi di formazione specifica;
 - 3) protezione del personale impiegato da rischi ambientali nel caso in cui la realizzazione del progetto comporti un contatto ripetuto con situazioni di grave disagio;
 - 4) rispetto delle normative di legge e contrattuali in materia di tutela del lavoro;
- f) diffusione dei risultati:
- 1) modalità e forme di trasferimento dei risultati progettuali:
 - 1.1 all'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale;
 - 1.2 agli altri soggetti pubblici e del privato sociale che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;
 - 2) strumenti per dare visibilità alla realizzazione del progetto ed al loro esito, per favorire maggiore partecipazione e condivisione sia da parte dei soggetti interessati che dell'opinione pubblica;
 - 3) collegamento con iniziative assunte dall'Unione Europea sull'esclusione sociale

Articolo 4.

Esame dei progetti

I progetti saranno esaminati, sotto il profilo dei requisiti di cui al precedente art. 3 dalla Commissione Tecnica Regionale nominata con DAIS n. 876 del 22.7.1999.

A tal fine la Commissione Tecnica Regionale provvederà a valutare:

- a) il nesso strutturale tra le richieste e gli specifici obiettivi prefissati e la rispondenza degli strumenti prescelti;
- b) l'adeguatezza del progetto rispetto agli obiettivi da raggiungere;
- c) gli eventuali risultati già conseguiti da progetti finanziati in precedenza;
- d) il livello di integrazione del progetto con le altre iniziative, attività e servizi presenti nel territorio;
- e) l'entità del finanziamento richiesto anche in relazione al bilancio complessivo dell'Ente richiedente;
- f) la congruità economica del progetto, anche in relazione al rapporto costi/benefici;
- g) l'idoneità delle modalità di verifica e valutazione dei risultati.

La Commissione Tecnica Regionale può chiedere agli Enti interessati chiarimenti sui singoli progetti, assegnando un termine per la loro presentazione. Decorso inutilmente il termine senza che siano pervenuti i chiarimenti richiesti, esprime il proprio parere.

Concluso l'esame dei progetti la Commissione Tecnica Regionale esprime motivato parere circa l'ammissibilità, l'esclusione, la riduzione, dandone comunicazione agli Enti interessati con le eventuali indicazioni per la rimodulazione del progetto stesso.

La Giunta Regionale, sulla base di tali pareri, previa proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, delibera il complessivo piano di riparto finanziario.

Articolo 5.

Riconoscimento del maggior rilievo per i progetti degli Enti Locali, delle Aziende Sanitarie, degli Enti Ausiliari, delle Cooperative Sociali e delle Associazioni

Sulla base della ripartizione delle quote del fondo, come previsto nel successivo art. 7, la Commissione riconosce maggior rilievo ai progetti presentati dagli Enti Locali, dalle Aziende Sanitarie, dagli Enti Ausiliari, dalle Cooperative Sociali e Associazioni che:

- interessino più strutture, aree funzionali (scuole, Enti locali, carceri), aree geografiche, o più Enti Locali e Aziende Sanitarie Locali che presentino un alto livello di integrazione;
- sviluppino un alto grado di integrazione tra i servizi pubblici e le organizzazioni di volontariato, di cui sia dimostrata consolidata esperienza, per la realizzazione di progetti che vedranno coinvolte famiglie, scuole, lavoro ecc.;
- sviluppino l'integrazione delle attività mirate ad evitare l'ingresso e favorire l'uscita dal circuito della tossicodipendenza;



- vedano il concorso di risorse proprie per il raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 6.

Casi di limitazione e di esclusione dal finanziamento di progetti

Sono esclusi dal finanziamento i progetti che non rispettino i criteri di cui all'art. 3, con particolare riferimento al carattere di oggettività della valutazione, di cui al punto d) dell'articolo medesimo.

Sono, inoltre, esclusi dal finanziamento i progetti finalizzati a:

- a) realizzazione di iniziative tese alla raccolta e alla elaborazione di dati e informazioni inerenti aspetti medico-farmacologici, educativi, psicologici, riabilitativi e sociali, se riferiti ad un bacino di utenza inferiore a 100.000 abitanti;
- b) esclusiva stampa di opuscoli e materiale informativo;
- c) costruzione, ristrutturazione o acquisto di immobili;
- d) acquisto di attrezzature non strettamente necessarie per la realizzazione del progetto e di un importo superiore al 50% del costo totale del progetto e per le quali non sia indicato: il mantenimento della destinazione d'uso originaria anche dopo la conclusione del progetto e la devoluzione delle stesse a Servizio o Ente con analoghe finalità, in caso di cessazione delle attività;
- e) prevenzione primaria ad eccezione di quelli ricadenti su zone ad alto rischio di tossicodipendenza ed alcolodipendenza, sulla base degli studi epidemiologici disponibili del territorio interessato;

Articolo 7.

Modalità di concessione dei finanziamenti

- 1) una quota non inferiore al 7% per i progetti e le attività proposte e gestite dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale. Il fondo regionale di intervento per la lotta alla droga, relativo agli anni 1997, 1998, 1999, è ripartito come segue:
- 2) una quota non inferiore al 25% è destinata ai progetti presentati dagli Enti Ausiliari, dalle Cooperative Sociali e dalle Associazioni.
- 3) la rimanente quota è destinata ai progetti presentati dagli Enti locali e dalle Aziende Sanitarie;

Le somme che eventualmente residuino in un settore di finanziamento sono ripartite tra gli altri settori.

Nel caso in cui le somme disponibili non siano sufficienti a far fronte alle richieste, i finanziamenti sono concessi sulla base delle priorità previste al precedente art. 5.

Per i progetti di reinserimento lavorativo, il finanziamento viene commisurato al numero delle persone impegnate nei progetti individualizzati, al fine di garantire la copertura dei costi calcolati per unità intere e per l'intera durata del programma, utilizzando come parametro, quello, adottato per analoghe iniziative, dagli Enti Pubblici.

Nel caso in cui l'ammontare delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto finanziato fosse inferiore alle erogazioni corrisposte, si procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza.

La liquidazione dei finanziamenti avviene in tre soluzioni per ciascuna annualità:

Per la prima annualità:

- il 40% ad approvazione della Delibera della Giunta Regionale,
- il 40% ad avvenuto avvio dell'attività e a presentazione del rendiconto relativo alla metà della prima tranche,
- il 20 % a presentazione del rendiconto del 50% del finanziamento;

Per la seconda annualità:

- il 50% a completamento della rendicontazione della prima annualità, comprensiva di relazione relativa alle attività realizzate, i tempi
- di realizzazione, il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto e i risultati qualitativi e quantitativi raggiunti,
- il secondo 50% a presentazione della rendicontazione del **40% del finanziamento**;

Per la terza annualità:

- il 50% a completamento della rendicontazione, come per la prima annualità,
- il secondo 50% a presentazione della rendicontazione del 40% del finanziamento.

Articolo 8.

Rendicontazione della spesa

Entro due mesi dalla conclusione del progetto triennale, l'assegnatario dovrà far pervenire alla Regione:

- a) la relazione conclusiva relativa alle attività realizzate, i tempi di realizzazione, il raggiungimento degli obiettivi e i risultati qualitativi e quantitativi conseguiti;
- b) la rendicontazione della terza annualità con le fatture quietanzate, relative alle spese sostenute, in originale.

Polizza assicurativa o fideiussione bancaria

Per quanto riguarda gli Enti e Organismi privati, qualora il progetto venisse approvato, i finanziamenti sono concessi previa stipula da parte di questi, di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, che preveda una clausola circa l'obbligo dell'immediato rimborso alla Regione - su richiesta scritta della stessa dell'intera somma anticipata,
nel caso di



omessa presentazione al competente Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, entro i termini stabiliti, del prescritto rendiconto e relazione, relativi alle rispettive fasi del progetto, ovvero di non sanabili irregolarità amministrative del rendiconto medesimo ancorché presentato in termini che ne impediscano la giuridica approvabilità.

Articolo 9.

Termini e modalità di presentazione della domanda per i progetti redatti dagli Enti Locali e dalle Aziende Sanitarie

Le domande di finanziamento redatte in conformità all'allegato schema A1 devono essere inoltrate nei modi ed entro i termini che saranno stabiliti da apposito bando, comunque attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale Settore tossicodipendenze - Via Roma, 227 - 09100 Cagliari.

Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) deliberazione, in originale o in copia autenticata, adottata dal competente organo dell'Ente locale o della Azienda Sanitaria. Essa dovrà indicare se il progetto sarà gestito direttamente dall'Ente richiedente o sarà affidato ad altro organismo. In tal caso dovranno essere dichiarati i criteri e le procedure da seguire e le motivazioni dell'affidamento, fermo restando il divieto di affidamento ad Enti o Associazioni non iscritti ai rispettivi Albi e a singoli professionisti. Restano ferme la competenza e la responsabilità dell'Ente richiedente in merito alla verifica dei requisiti di legge e della capacità finanziaria e professionale dell'affidatario, nonché all'accertamento che il soggetto affidatario non abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per il medesimo progetto;
- b) progetto di cui si chiede il finanziamento, elaborato secondo i criteri di cui all'art. 3, comprensivo di dettagliata analisi dei costi;
- c) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento nell'anno precedente a valere sul Fondo nazionale di interventi per la lotta alla droga.

In caso di ritardo nella presentazione, nonché di mancanza anche di parte della documentazione di cui ai punti a, b e c, l'Assessore, su proposta della Commissione tecnica, dichiara inammissibile la domanda.

Della dichiarazione e delle motivazioni di inammissibilità, è data notizia all'Ente richiedente.

Articolo 10.

Termine e modalità di presentazione delle domande redatte dagli Enti Ausiliari e dalle Cooperative Sociali e delle Associazioni

Le domande di finanziamento, redatte in conformità allo schema A2 di seguito allegato devono essere inoltrate, nei modi e entro i termini che saranno stabiliti da apposito bando, comunque attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale Settore tossicodipendenze - Via Roma, 227 - 09100 Cagliari.

Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, devono essere corredate della seguente documentazione:

- a) progetto, redatto secondo i criteri di cui all'art. 3, con dettagliate analisi dei costi;
- b) atto costitutivo, statuto e provvedimento da cui risulti il rappresentante legale dell'Ente;
- c) dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale su eventuali condanne e/ o procedimenti penali in corso.
- d) relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti;
- e) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti già ammessi al finanziamento nell'anno precedente;
- f) bilancio consuntivo dell'anno precedente e bilancio preventivo dell'anno in corso.

Dal bilancio deve risultare con chiarezza:

- 1) l'entità dei contributi ricevuti a titolo di donazione da privati;
- 2) l'entità dei contributi ricevuti da Enti locali e altri Enti pubblici;
- 3) l'entità delle rette eventualmente pagate dalle famiglie e dagli utenti;
- 4) l'entità dei ricavi di attività svolte.

Ove nel bilancio non siano specificate le suddette entrate, alla domanda è allegata apposita dichiarazione in merito, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;

- g) documentazione dell'avvenuta iscrizione all'albo regionale per le cooperative sociali e dichiarazione di autorizzazione al funzionamento o accreditamento provvisorio.

Qualora gli Enti Ausiliari siano articolati in più sedi operative, la domanda dovrà essere sottoscritta dal responsabile della sede operativa richiedente. La documentazione di cui sopra si intende riferita alla sede operativa e al responsabile della sede stessa. Alla domanda va aggiunta l'attestazione del legale rappresentante dell'ente indicante il responsabile della sede operativa.

Articolo 11.

Controlli sui finanziamenti erogati

La Regione dispone controlli, anche attraverso sopralluoghi, sulla destinazione dei finanziamenti e sulla effettiva realizzazione degli interventi finanziati, riservandosi di valutare anche a distanza di tempo i risultati raggiunti.

A seguito di tali controlli, il Servizio competente dell'Assessorato provvederà a relazionare all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale sui risultati delle verifiche anche al fine dell'adozione di eventuali provvedimenti.

Ai componenti del gruppo tecnico esterni alla Regione, inviati in missione per le finalità del presente articolo, viene corrisposta, per ogni sopralluogo, l'indennità di missione e il rimborso delle spese, secondo quanto previsto dalla LR. 22.6.1987, n. 27.

Articolo 12.



Relazione annuale

A chiusura di ciascun anno finanziario la Regione invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione che evidenzia le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati.
Tutti i risultati acquisiti nel corso della realizzazione dei progetti, in termini di dati, studi, ricerche, pubblicazioni, modalità e procedimenti standard, sono di proprietà della Regione.

